

R.G.P.U. 22/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Daniele Moro	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° R.G.P.U. 22/2024

promossa da BRANCHI e BENEDETTI S.r.l. (p.iva. 01675950198)

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

con il patrocinio dell'avv. Gianni Barbieri

ricorrente

e con

GIOVANNI BISAGNI (p.iva. 01241660339)

con il patrocinio dell'avv. Stefano Gnechi

intervenuto

per l'apertura della liquidazione CONTROLLATA di

GIANLUCA FERRARI (c.f. FRRGLC73C02D150L)

con il patrocinio dell'avv. Laura Uccheddu

resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.4.2024 la Branchi e Benedetti S.r.l. chiedeva aprirsi la liquidazione controllata di GIANLUCA FERRARI, imprenditore



agricolo operante sotto la ditta AZIENDA AGRICOLA VILLARETTA di FERRARI GIANLUCA.

Lo stesso si costituiva, constando la sussistenza di una propria condizione di insolvenza e comunque chiedendo la concessione di un termine ex art. 271 c. I CCI per depositare un piano di concordato minore.

Entro il termine concesso, il 14.9.2025, venivano depositati piano e proposta.

Nel frattempo, interveniva in giudizio un altro creditore del resistente, il Bisogni il quale si associava alla domanda del ricorrente: veniva quindi dato termine alla difesa del resistente per prendere posizione sul secondo ricorso (cfr. il verbale dell'udienza del 25.9.2024).

Con decreto del 5.1.2025 si dichiarava aperta la procedura di concordato minore.

Nonostante all'esito delle votazioni non venisse raggiunta la doppia maggioranza ex art. 79 CCI, il debitore depositava istanza per procedersi comunque all'omologa del concordato minore, anche dando applicazione al meccanismo del *cross class cram down* ex art. 112 c. II CCI.

Il Collegio fissava udienza al 21.5.2025 per chiedere ai ricorrenti il persistere o meno di un loro interesse a dare corso alla liquidazione controllata: compariva solo il creditore intervenuto Bisogni, che insisteva in tal senso.

Il decreto di fissazione dell'udienza per il 21.5.2025 veniva impugnato in Corte d'Appello ex art. 93bis CCI dal debitore, il quale depositava anche nota con cui chiedeva sospendersi il presente giudizio, in pendenza del reclamo.

La causa era trattenuta in decisione.

In data 22.6.2025 il Giudice designato pronunciava decreto di rigetto della domanda di omologa del piano di concordato minore.

Va anzitutto rigetta l'istanza di sospensione del presente giudizio in pendenza del reclamo ex art. 93bis CCI: l'art. 93bis CCI rinvia all'art. 124 CCI; dal disposto del comma IV dell'art. 124 ("il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato") si ricava il principio per cui il reclamo non ha un effetto sospensivo.

Essendo stato pronunciato decreto di rigetto della domanda di omologa del concordato minore, ai sensi dell'art. 80 c. V CCI può darsi corso all'esame delle



domande per l'apertura della liquidazione controllata del debitore, domanda che va accolta.

Sussiste la legittimazione ad agire di entrambi i ricorrenti, in quanto gli stessi sono creditori di somme riconosciute da titoli giudiziali (la Branchi e Benedetti della somma di € 68.850,00, portata da d.i. provvisoriamente esecutivo: cfr. il doc. 1 allegato al suo ricorso; il Bisogni della somma di € 20.346,55, portata da d.i. definitivamente esecutivo: cfr. il doc. 1 allegato al suo ricorso per intervento).

Il debitore resistente è da ritenersi soggetto alla liquidazione controllata: dalla visura camerale in atti risulta infatti che esso svolge attività di allevamento di bovini.

Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza del debitore in quanto sono dati vari indici esterni, rappresentati:

- dalla sussistenza di una sua esposizione debitoria verso FISCO e INPS dell'ammontare di € 95.000,00 (cfr. la lista dei documenti avvisi non pagati dell'Agenzia delle Entrate e la nota dell'INPS, agli atti);
- dal fatto che l'imprenditore sia attualmente soggetto a 5 procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, in cui risultano intervenuti creditori per un ammontare complessivo di oltre € 1.000.000,00 (cfr. per gli esatti riferimenti delle procedure esecutive e gli esatti importi dei creditori, si vedano le certificazioni della cancelleria esecuzioni del presente Tribunale, in atti e la nota del debitore del 30.9.2024).

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è all'evidenza superiore alla soglia oggettiva di € 50.000,00 di cui all'art. 268 c. II CCI.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dell'imprenditore GIANLUCA FERRARI (p.iva.FRRGLC73C02D150L);

- a) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;**
- b) nomina liquidatore il dott. Sergio Ferrari, con studio in Crema;**
- c) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali**



obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

d) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore della loro domanda di ammissione allo stato passivo, di rivendicazione o di restituzione;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nel sito Internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia nonché la pubblicazione a Registro Imprese;

g) dispone, a cura del liquidatore, la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49 comma 3 lett. f) CCI;

i) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alla trascrizione della presente sentenza, onerando sin d'ora il liquidatore di procedere al versamento del campione fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti;

l) manda alla cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e la sua comunicazione ai creditori ricorrenti;

Cremona, 26.6.2025

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

